



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DEL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE)

Nominata con D.P.R. del 03/10/2016 e del 23/11/2016

pec: osl.villaliterno@asmepec.it

Piazza G. Marconi, 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 136 DEL 05 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva della liquidazione - Istanza n. 1200/CSL: Avv. Eliseo Laurenza.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 05 (cinque) del mese di dicembre alle ore 12,50 presso la Sede Comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Villa Literno, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), nelle persone:

		Presenti	Assenti
D.ssa Filippa Costantino	Presidente	X	
Rag. Giuseppina Simeoli	Componente	X	
D.ssa Carla Teofili	Componente		X

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Villa Literno (CE), con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUOEL;
- con D.P.R. in data 03 ottobre 2016 e 23 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 10 novembre 2016 e in data 5 dicembre 2016 i richiamati Decreti presidenziali sono stati formalmente notificati ai componenti dell'O.S.L., rispettivamente alla dott.ssa Filippa Costantino e rag. Giuseppina Simeoli e alla dott.ssa Carla Teofili;
- la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la Sede del Comune di Villa Literno (CE), come da delibere n. 1 del 10 novembre 2016 e n. 2 del 9 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUOEL;
- con propria deliberazione n. 1/CSL del 10 novembre 2016, avente ad oggetto: "*Insediamiento – Nomina Presidente – Piano di lavoro – Adempimenti preliminari*", questa Commissione ha provveduto ad avviare le procedure preliminari per l'accertamento della massa attiva e massa passiva;
- con la stessa deliberazione n.1/CSL è stato dato avviso ai creditori dell'avvio della procedura di rilevazione della passività al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUOEL; mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno, nonché affissione in forma di manifesto sul territorio comunale ed a mezzo stampa;

- con propria delibera n. 3/CSL del 10 gennaio 2017, questo Organo ha provveduto all'emanazione di un ulteriore avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUOEL, prorogando di ulteriori 30 giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva, decorrenti dal 10 gennaio 2017 fino al 10 febbraio 2017;
- con propria deliberazione n. 9/CSL del 27 febbraio 2018, questa Commissione ha proposto al Comune di Villa Literno, l'adozione della procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del TUOEL, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28 febbraio 2018, il Comune di Villa Literno ha aderito alla suddetta proposta di adozione della modalità semplificata, di cui all'articolo 258 del TUOEL;
- con propria deliberazione n. 31/CSL del 29 settembre 2022, sono stati definiti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, di cui al cennato art. 258 del TUOEL;
- questa Commissione, dopo la delibazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori, quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei responsabili *ratione materiae*;

VISTI:

- l'art. 248, comma 4, del TUOEL, il quale stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL, il quale stabilisce che l'Organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUOEL, che prevede che nella massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (2015), i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, del TUOEL, che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 254, comma 5, del TUOEL, secondo il quale *“sull’inserimento nel piano di rilevazione di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l’organo straordinario della liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti(...);*

VISTE:

- la domanda di inserimento alla massa passiva della liquidazione presentata dall'Avv. Eliseo Laurenza, acquisita al protocollo di quest'Organo con il n. 1200/CSL del 11/03/2024, con la quale l'Avv. Eliseo Laurenza, ha chiesto l'inserimento nella massa passiva della liquidazione dell'importo di € 11.618,66, a titolo di competenze professionali come da decreto ingiuntivo n. 381/2020 del 17.01.2020 pronunciato dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord;

DATO ATTO che:

- con nota n. 561/CSL del 26/09/2024, regolarmente notificata tramite PEC in pari data, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'ammissione alla massa passiva, ha comunicato all'interessato, il preavviso di esclusione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; con l'avvertenza che lo stesso ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta nota n.461/2024, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii..

- con pec in data 04/10/2024, l'Avv. Eliseo Laurenza ha presentato le proprie osservazioni sul predetto preavviso di esclusione, adducendo che: *“Con sentenza del TAR Napoli n. 3344/2022 (già allegata all'istanza di ammissione e che si allega nuovamente), avente ad oggetto la domanda di pagamento del medesimo credito nei confronti del comune di Villa Literno, è stato dichiarato che: ... come risulta da quanto sopra esposto, il credito qui azionato –pur liquidato successivamente - è riferibile a fatti di gestione antecedenti la deliberazione dello stato di dissesto.*

L'indicato riconoscimento fa adesione ed applicazione di una recente interpretazione compiuta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del quadro normativo di riferimento ed ha affermato i seguenti principi: -) l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con Sentenza n. 15 del 5.8.2020 ha affermato che “rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione – ai sensi dell'art. 252 co. 4 d.lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL) come novellato dall'art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140 - non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto”; -) tale principio è stato ulteriormente specificato, proprio con riferimento alle spese di lite, dalla Sentenza n. 1 del 12.1.2022 con cui la medesima Adunanza Plenaria ha stabilito che il credito relativo alle spese legali liquidate con provvedimento giurisdizionale intervenuto dopo la dichiarazione dello stato di dissesto, ma relativo a fatti precedenti a detta dichiarazione, debba essere ascritto alla gestione liquidatoria ai sensi dell'art. 248 co. 2 del d.lgs. n. 267/2000 (“dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione...”). La sentenza del TAR Napoli n. 3344/2022 è anche passata in giudicato.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della domanda di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Villa Literno dell'importo complessivo di € 11.617,66 come documentato con gli atti allegati all'istanza.”;

- con pec del 17/10/2024, questo Organo con riferimento alle sopra esposte osservazioni dell'Avv. Eliseo Laurenza al preavviso di esclusione, ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di cui alla nostra nota prot. n. 561/CSL del 26.09.2024, ha rappresentato all'istante quanto segue:

“L'articolo 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL) stabilisce che l'organo straordinario della liquidazione ha competenza per i debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, che nel caso di specie è il 31 dicembre 2015 essendo l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Villa Literno relativa agli esercizi finanziari 2016/2020.

Il debito, oggetto della sentenza n. 3344/2022 emessa dal TAR Napoli, di cui alla Vs. istanza di insinuazione n. 1200/CSL alla massa passiva della liquidazione, deriva da un mandato per impugnare la delibera dell'ARCADIS del 23.12.2015 conferito in data 24.02.2016 (delibera n. 13 del Consiglio comunale).

Pertanto, il debito in questione derivante dal predetto mandato conferito nel mese di febbraio dell'anno 2016, essendo un debito che si riferisce ad atti o fatti verificatisi in data successiva al 31 dicembre 2015, anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio (2016/2020), non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 254 del TUEL; e, come tale, non è di competenza temporale di questo organo straordinario della liquidazione, bensì del Comune di Villa Literno.

Pertanto, la normativa e la giurisprudenza da Voi rappresentata nelle osservazioni al preavviso di esclusione non sono applicabili al caso in questione in quanto il debito, oggetto della Vs. domanda di insinuazione, è stato accertato con provvedimento giurisdizionale emanato in data successiva alla data di dichiarazione del dissesto finanziario (25 maggio 2016), ma riguarda un debito sorto successivamente al 31 dicembre 2015, periodo di competenza temporale della gestione di questo organo straordinario della liquidazione.

La S.V. è quindi invitata a rivolgersi al Comune di Villa Literno per vedere soddisfatte le proprie aspettative creditorie. “;

- questa Commissione può procedere all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, per le motivazioni indicate nei medesimi preavvisi di diniego e nella pec di controdeduzioni del 17/10/2024, cui si fa rinvio per la parte motiva della presente delibera;

RITENUTO che, a seguito dell'esito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e seguenti del TUOEL, l'istanza in oggetto, non possa essere ammessa alla massa passiva della liquidazione;

Con votazione unanime, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERA

- di approvare la premessa narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione l'istanza dell'Avv. Eliseo Laurenza, per l'importo complessivo di € 11.618,66 (undicimilaseicentodiciotto/66 euro);
- di includere il debito non ammesso, nell'apposito elenco dei debiti esclusi dalla massa passiva della liquidazione, da allegare al redigendo rendiconto finale della gestione della liquidazione;
- di notificare la presente deliberazione all'interessato, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.P.R. n. 378/1993;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, ai Responsabili dei Servizi comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nonché al Revisore dei Conti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 1993;
- di pubblicare la presente deliberazione, a cura dell'Amministrazione Comunale, sull'Albo Pretorio del Comune di Villa Literno e, permanentemente, nell'apposita cartella "Delibere" della Sezione dedicata all'attività della Commissione Straordinaria di liquidazione del sito internet istituzionale del Comune.

Alle ore 13,00 si dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione straordinaria di liquidazione
(Costantino, Simeoli, Teofili)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Villa Literno, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Villa Literno, 05 dicembre 2024

Il Responsabile del Procedimento

